



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2008

Modifiche all'articolo 135 della Costituzione, in materia
di composizione della Corte costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. - I costituenti si erano preoccupati del fatto che la Corte costituzionale, alla pari degli altri vertici di organi costituzionali, avesse un Presidente che durasse in carica per un congruo tempo ed avevano fissato in un triennio il termine minimo indispensabile di copertura di quel ruolo, salve durate maggiori condizionate dal solo limite della fine del mandato novennale.

La prassi instaurata nel tempo dalla Corte ha determinato un mutamento di quel regime previsto dai costituenti di talché oggi un Presidente della Corte dura mediamente in carica solo pochi mesi con effetti negativi che possono così sintetizzarsi:

- proliferazione continua di presidenti e vice presidenti emeriti con conseguente, notevole aggravio per le spese pubbliche;

- mancanza di un organo di indirizzo per l'attività amministrativa della Corte che resta sostanzialmente affidata al solo Segretario generale;

- rappresentatività dell'organo compromessa da turnazioni eccessive di presenza al vertice della Corte, limitate ormai solo a pochi mesi.

Per giungere ad una diversa prassi e ripristinare il modello di Presidenza voluto dai

Costituenti, sembra necessaria una modifica costituzionale che distingua, come avviene per gli altri organi costituzionali, la carica di Presidente da quella degli altri giudici, naturalmente solo sul piano formale e rappresentativo, ed affidi la nomina del Presidente ad una maggioranza qualificata del Parlamento in seduta comune.

In conseguenza della ipotizzata differenziazione dei compiti tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica appare coerente prevedere sin d'ora che l'elezione dei giudici costituzionali avvenga per tre unità alla Camera e per tre unità al Senato. Ciò comporterebbe che il numero complessivo dei membri della Consulta eletti dal Parlamento passi da cinque a sette.

Corrispondentemente le nomine del Presidente della Repubblica e quelle di provenienza magistratuale sarebbero ridotte, rispettivamente, a quattro per ciascuna delle due categorie.

In sede di prima applicazione, e sino a quando non abbiano terminato il proprio mandato i giudici della Corte costituzionale eletti dal Parlamento prima dell'entrata in vigore della legge, il Parlamento in seduta comune sceglie il Presidente esclusivamente tra costoro.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - La Corte costituzionale è composta dal Presidente e da quattordici giudici.

Il Presidente è nominato dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti o, dopo la terza votazione, con la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

I giudici sono nominati:

a) tre dal Senato della Repubblica, a scrutinio segreto e con la maggioranza di tre quinti o, dopo la terza votazione, con la maggioranza assoluta dei senatori;

b) tre dalla Camera dei deputati, a scrutinio segreto e con la maggioranza di tre quinti o, dopo la terza votazione, con la maggioranza assoluta dei deputati;

c) quattro dal Presidente della Repubblica;

d) due dalla Corte di cassazione;

e) uno dal Consiglio di Stato;

f) uno dalla Corte dei conti.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi requisiti di eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e sino a quando non abbiano terminato il proprio mandato i giudici della Corte costituzionale eletti dal Parlamento prima della data di entrata in vigore della presente legge, la nomina del Presidente da parte del Parlamento in seduta comune avviene, con le modalità di cui all'articolo 135, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, esclusivamente tra i giudici della Corte a suo tempo eletti dal Parlamento.